

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2536**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GRILLOTTI e BONATESTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2003**

—————

**Nuovo ordinamento della professione giornalistica**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel regolamentare la professione giornalistica, occorre tenere nel debito conto che si tratta di una professione *sui generis*, cosa questa che il legislatore del 1963 ha ignorato, limitandosi ad adeguarsi, per quanto possibile, all'organizzazione degli altri ordini professionali, dimenticando però che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto alla libertà di espressione, per cui l'esercizio di questo diritto non può essere direttamente o indirettamente ristretto ad una corporazione di persone, per quanto capaci e selezionate, che nella professione giornalistica abbiano la loro esclusiva fonte di lavoro e di guadagno. Certo, non si può pensare ad un effettivo esercizio di quel diritto da parte di tutti i cittadini cui è astrattamente riconosciuto; in concreto, solo alcuni cittadini possono e vogliono partecipare al processo informativo e formativo della pubblica opinione, specie se in maniera non sporadica ed eccezionale, ma normale e durevole. Di conseguenza ai cittadini che lo possano e lo vogliano non debbono essere opposte limitazioni o remore. Solo così l'attività giornalistica può assumere significato e sapore di libertà, fuori del ristretto modulo di un mero rapporto di lavoro e in continua osmosi, invece, con la cultura, la politica e la vita stessa del Paese.

La professione giornalistica è attualmente disciplinata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sulla base di tre essenziali criteri:

1) formazione di un Ordine professionale, riservato agli iscritti in apposito albo, ai quali soltanto è consentito usare il titolo ed esercitare la professione di giornalista, con la protezione degli articoli 348 e 498 del codice penale;

2) distinzione, in seno all'unico Ordine professionale, tra giornalisti «professionisti»

definiti come «coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista» e giornalisti «pubblicisti», definiti come «coloro che svolgono l'attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi», con attribuzione prefissata ai primi di maggiori diritti in campo professionale e di un'assoluta preponderanza in seno agli organi direttivi dell'Ordine, indipendentemente, da ogni rapporto proporzionale tra le due categorie;

3) determinazione di un unico e ristretto canale per l'iscrizione all'elenco professionisti dell'albo attraverso la «pratica» professionale e un successivo esame, che subordinano, in sostanza, la immissione di nuovi elementi alla volontà dei maggiori editori e direttori e ad un successivo procedimento di cooptazione da parte della categoria; mentre l'iscrizione all'elenco pubblicisti avviene per pura e semplice cooptazione, secondo criteri ancora più discrezionali.

Nel complesso si tratta di una disciplina a carattere «barocco», tendente cioè a restringere quanto più possibile l'esercizio della professione giornalistica mediante un doppio *barrage*, che da un lato tiene fuori dall'Ordine coloro che non riescono a farsi cooptare e dall'altro confina la maggior parte dei cooptati nell'elenco dei «pubblicisti», escludendoli in pratica da ogni partecipazione attiva alla vita degli organismi professionali.

Nonostante sia stata varata quindici anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la normativa in questione sembra ignorare la lettera e lo spirito della nostra Carta fondamentale e, in particolare, dell'articolo 21, che inibisce al legislatore qualsiasi limitazione al diritto di tutti i cittadini di manifestare liberamente il proprio pensiero con

la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, salvo il caso di delitti o di manifestazioni contrarie al buon costume.

Non è un caso infatti che la Corte costituzionale si sia occupata due volte della legge di cui si tratta e non è un caso, altresì, se è vero che con la sentenza n. 11 del 1968 ha stabilito la legittimità costituzionale dell'Ordine dei giornalisti, in quanto l'art. 35 della legge istitutiva esplicitamente consente che non sia l'iscrizione all'ordine a consentire di svolgere attività giornalistica, ma esattamente il contrario, visto che impone lo svolgimento dell'attività «in maniera non occasionale e retribuita da almeno due anni» quale condizione necessaria per accedere all'ordine.

Altrettanto vero è che con la successiva sentenza n. 98 del 10 luglio 1968 la stessa Corte non solo ha abrogato gli articoli più discriminatori (46 e 47) ma si è premurata di scrivere in sentenza che quanto alle ragioni «che rendono costituzionalmente valido l'obbligo di cui si discorre, si deve riconoscere che esse appaiono soddisfatte dall'iscrizione del direttore o del vice direttore nell'albo, indipendentemente dal fatto che si tratti di professionisti o di pubblicitari: nell'uno o nell'altro caso, infatti si rende possibile la vigilanza dell'Ordine, nella quale secondo quanto si è detto, si deve ravvisare il solo fondamento di legittimità di quell'obbligo. Aggiungere - come fa il primo comma dell'articolo 46 per i quotidiani, per i periodici e le agenzie di stampa di cui all'articolo 34 - l'ulteriore vincolo di scelta del direttore e del vice direttore responsabile fra gli iscritti nell'elenco dei professionisti significa aggravare il limite posto alla libertà garantita dall'articolo 21 della Costituzione, e ciò senza un'adeguata giustificazione costituzionale. Ed invero, escluso che l'attività direzionale sia in qualche modo obiettivamente incompatibile con la circostanza che il pubblicitario non esercita in modo esclusivo (tanto è vero che, secondo quanto dispone il secondo capoverso dello stesso articolo 46, egli può

assumere la direzione o la vice direzione responsabile dei periodici e delle agenzie diversi da quelli considerati nel primo comma), si può anche convenire sull'opportunità che, ove si tratti di quotidiani e di periodici e di agenzie di particolare importanza, le funzioni vengano affidate a chi sia esclusivamente dedito al giornalismo e posseda i particolari requisiti che si esigono per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti; ma è certo che non ci si trova qui in presenza di un pubblico interesse nè, a maggior ragione, di un interesse generale, di grado tale, da giustificare l'intervento della legge, la quale, quando si tratti di disciplinare l'esercizio di una libertà fondamentale, non può porre limitazioni che, come quella in esame, non siano in funzione della tutela di interessi direttamente rilevanti sul piano costituzionale. Per questa parte, dunque, il primo comma dell'articolo 46 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. Per gli stessi motivi in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 47, nella parte in cui si esclude che, nell'ipotesi in cui la direzione di un quotidiano o di un periodico che sia organo di partito o movimento politico o organizzazione sindacale, venga affidata a persona non iscritta nell'albo, vicedirettore del quotidiano possa essere un iscritto nell'elenco dei pubblicitari, ma possa essere un iscritto nell'elenco dei professionisti».

È facile e doveroso leggere nel combinato disposto di queste due sentenze (intervenute peraltro a distanza di soli quattro mesi una dall'altra) un esplicito e chiaro invito al legislatore democratico a provvedere alle necessarie correzioni del testo, così come indicato dalla Corte. Sono trascorsi più di trent'anni, tuttavia, senza che il Parlamento, pur sollecitato più volte, abbia ritenuto di varare una riforma in senso democratico che nulla chiede all'erario, mentre giova moltissimo alla vita del Paese. Ebbene, onorevoli colleghi, è giunto il momento di rompere gli indugi e fi-

nalmente approvare la legge che proponiamo non soltanto perchè riteniamo doveroso rispettare le sentenze della Corte, ma anche e soprattutto perchè, come è evidente, si tratta di rendere giustizia a chi per troppo tempo ha atteso che ciò avvenisse.

La normativa vigente, inoltre, sembra ignorare l'impegno assunto dal costituente (articoli 35 e seguenti) di tutelare «il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni» fornendo ampio riconoscimento, in particolare, per quelle forme di attività che facilitano, attraverso la libera circolazione delle idee, l'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino e il pieno, reale sviluppo dell'assetto democratico.

La disciplina vigente è invece singolarmente vicina a quelle tipiche dei regimi totalitari e illiberali, infatti, le attuali strutture organizzative del giornalismo italiano evidenziano una concezione di base assolutistica e autoritaria: la Federazione nazionale stampa italiana (FNSI), in quanto sindacato unico dei giornalisti, i quali sono stati così sottratti alla libera e vivificante dialettica del sindacalismo democratico; l'Ordine dei giornalisti, per essersi sostituito in periodo democratico alla preesistente Commissione unica per la tenuta dell'albo, assorbendo però - in simbiosi con la FNSI e spesso senza una netta delimitazione dei rispettivi compiti e responsabilità - il carattere monopolistico del sindacato unico. Questi organismi sono fondati su una superata concezione aristocratica della funzione giornalistica, che appare particolarmente anacronistica in un contesto sociale, che vede attuarsi una poderosa espansione nella diffusione dell'informazione, non soltanto con la stampa propriamente detta, ma anche e, soprattutto, attraverso i più moderni mezzi radiotelevisivi e informatico-telematici. Una simile situazione conferisce all'attività giornalistica dimensioni del tutto nuove e sempre più la orientano verso forme di ampia partecipazione popolare e di integrazione a tutti i livelli di vita della comunità nella quale si vive ed opera.

Anche da considerazioni come queste, si evince la necessità di una profonda revisione della normativa in vigore dal 1963, che valga ad armonizzarla, sia con i principi costituzionali sulla libertà di espressione e stampa, sia con la legislazione - profondamente diversa e più liberale - esistente negli altri Paesi della Unione europea (e ciò in relazione anche agli obblighi posti dai trattati di Roma ai Paesi membri per l'adeguamento delle rispettive legislazioni in materia professionale).

Le suesposte considerazioni trovano fondamento in relazione a tutti e tre i criteri sui quali si basa, come s'è visto, l'attuale disciplina della professione di giornalista in Italia; e per tutti e tre lasciamo intendere quali possano essere le soluzioni democratiche in vista di una disciplina più moderna ed avanzata quale abbiamo cercato di configurare nel presente disegno di legge.

La professione giornalistica, dunque, non può e non deve essere disciplinata secondo schemi analoghi a quelli di altre professioni, che non possono essere ovviamente aperte a tutti, nell'interesse del pubblico e per la tutela della professione stessa: nel che è la funzione peculiare di garanzia degli albi professionali. Se non si vuole addivenire ad una liberalizzazione assoluta quale si riscontra, ad esempio, nell'ordinamento vigente nella Repubblica federale tedesca - dove la professione giornalistica è libera, l'accesso ad essa non richiede studi o corsi professionali obbligatori e non esistono albi - occorre almeno modificare il criterio e i fini per la formazione dell'albo dei giornalisti, che deve assumere una funzione del tutto diversa: quella cioè di costituire un registro di quanti esercitano *de facto* l'attività giornalistica possedendo alcuni elementari requisiti culturali, professionali, giuridici e morali. Mentre la funzione dell'Ordine professionale, a sua volta, non può essere che quella di tutelare gli iscritti all'albo e in genere l'esercizio, libero e dignitoso, dell'attività giornalistica, anche attraverso un particolare ordinamento

disciplinare, a garanzia degli stessi iscritti e, soprattutto, dei terzi fornitori.

La nuova disciplina, pertanto, pur conservando l'albo e l'Ordine, intende infondere in queste istituzioni uno spirito nuovo e diverso, sia rinnovandone le strutture, le competenze, le procedure (specie nella delicata materia disciplinare), sia includendovi tutti coloro che operano nel settore dell'informazione - e quindi non soltanto nel settore limitato dei quotidiani e periodici a stampa, ma pure in altri e soprattutto in quelli della informazione audiovisiva e informatica - in maniera normale e retribuita anche se non esclusiva, quali che siano le forme contrattuali e le modalità concrete in cui si esplichino le loro attività.

L'iscrizione all'albo è dunque prevista come necessaria per tutti coloro che intendano assumere il titolo ed esercitare le funzioni di direttore, condirettore o vicedirettore responsabile di pubblicazioni a stampa, redattore capo, capo servizio, redattore, collaboratore ordinario, corrispondente da capoluogo di provincia o da centro superiore a 50.000 abitanti, membro di ufficio stampa, o funzioni analoghe nel campo dell'informazione audiovisiva e informatica.

Per tutte queste funzioni valgono, nei confronti dei non iscritti all'albo, le disposizioni dell'articolo 348 del codice penale. Ma, al di fuori di queste funzioni, più specificamente professionali, l'esercizio di ogni altra attività nel settore dell'informazione è del tutto libero, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, a cominciare dalle attività di collaborazione esterna, non caratterizzate da continuità di prestazioni, responsabilità di servizio e vincolo di dipendenza dalle aziende editoriali.

Agli iscritti all'albo resta anche riservato l'uso del titolo di giornalista con la protezione dell'articolo 498 del codice penale, ma le modalità per l'iscrizione all'albo sono tali da consentirvi l'ingresso a chiunque operi *de facto* nel settore dell'informazione, con l'abolizione anche del superato requisito

dell'esclusività professionale - per altro richiesto soltanto dalla legislazione italiana fra tutte quelle dei paesi dell'Unione europea - in sostanza con la normativa proposta non è più vero che l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per l'esercizio della professione, ma risulta vero l'esatto contrario, che cioè l'esercizio effettivo della professione è - in linea di massima - condizione necessaria e sufficiente per l'iscrizione all'albo e per ottenere, di conseguenza il pieno riconoscimento del titolo di giornalista e dei diritti ad esso inerenti.

I principi sin qui esposti, giustificano pienamente l'eliminazione della discriminatoria distinzione tra giornalisti. Esattamente come indicato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 98 del 1968 con la quale ha fatto in pratica giustizia dell'artificiosa distinzione all'interno dell'unico albo nell'unico Ordine. Gli esatissimi rilievi della Corte si attagliano non soltanto alla norma da essa abrogata, ma, in generale, a tutte le disposizioni che discriminano fra «professionisti» e «pubblicisti» nell'esercizio di una funzione, per sua natura, unitaria e che rappresenta uno dei principali, se non il principale strumento della libertà di espressione. La discriminazione in parola non è affatto «in funzione della tutela di interessi direttamente rilevanti sul piano costituzionale» essa è invece il frutto di una concezione «catastale» del giornalismo, inteso come feudo di una *élite* professionale. Questa *élite* controlla gelosamente l'immissione di nuovi elementi e detiene purtroppo con l'avallo di una legge superata - ogni potere nell'Ordine attraverso una normativa elettorale che rifiuta il principio «un uomo un voto» attribuendo *ex lege* ai professionisti una rappresentanza doppia rispetto ai pubblicisti nei consigli dell'Ordine.

L'iniquità sostanziale della vigente statuzione legislativa, è dimostrata anche dal fatto che nelle redazioni di molti giornali lavorano giornalisti pubblicisti a tempo pieno, i quali svolgono funzioni ed hanno responsabilità

assolutamente identiche a quelle dei colleghi professionisti e, tuttavia, non sono riconosciuti agli effetti di legge uguali agli altri.

Si deve altresì evidenziare che per certe funzioni, come quelle di corrispondente da capoluogo di provincia, i giornalisti pubblicisti che le esercitano sono stati talora addirittura perseguitati e accusati di esercizio abusivo della professione giornalistica!

L'assurdità del disposto di questa legge e la sua sostanziale ingiustizia è nei fatti, ma assume ancor maggiore evidenza ove si ponga mente al principio costituzionale di cui all'articolo 3, per cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge ed è quindi inibito al legislatore ordinario di valutare diversamente, sul piano normativo, situazioni oggettivamente e soggettivamente identiche.

Contro queste ingiustificabili iniquità, si è sviluppato nella categoria giornalistica un vasto movimento di opinione, tendente ad introdurre, anche nella nostra legislazione, il principio del «giornalista unico», il principio, cioè, della sostanziale unicità della funzione giornalistica, che può realizzarsi in molteplici forme contrattuali e con varie modalità, cui ovviamente possono (o devono?) corrispondere diverse tipologie di rapporti di lavoro, che vanno dalla collaborazione libera, sostanzialmente assimilabile ad un'attività libero-professionale, al rapporto di lavoro dipendente, con vincolo di orario e continuità di prestazioni, senza che ciò debba comunque incidere sulla posizione uguale e paritaria di tutti i giornalisti sotto ogni altro aspetto di legge, e in, particolare, per quanto riguarda la partecipazione all'Ordine professionale.

L'attuale assetto dell'Ordine poi appare gravemente sospetto di formale incostituzionalità, e comunque è certamente illegittimo sotto il profilo sostanziale, per la posizione di preminenza che istituzionalmente vi assumono i membri giornalisti-professionisti, in evidente contrasto con l'ordinamento democratico che postula la parità dei diritti e dei doveri, mentre nella fattispecie ordinistica

la parità si riscontra, a volte, soltanto nei doveri dato che in caso di procedimento disciplinare il trattamento è per legge egualitario.

A questa concezione si ispira il presente disegno di legge, che intende inserirsi nell'imponente processo di rinnovamento oggi in corso in Italia per liberare le strutture professionali da ogni residuo od incrostazione di carattere chiusamente corporativo e settario, per adeguarle, invece, alle esigenze del contesto socio-antropologico nel quale, in rapida evoluzione, ci troviamo a vivere.

In applicazione dei principi sin qui enunciati, appare dunque opportuno e doveroso sopprimere l'anacronistico, iniquo steccato, che divide in due parti l'unico albo dei giornalisti italiani pur all'interno dell'unico Ordine professionale ed elaborare una disciplina unitaria che riconosca a tutti eguali diritti e doveri nell'ambito professionale, ed eguale possibilità di accesso alle varie funzioni in cui si articola la professione, sia agli organi periferici e centrali dell'Ordine. Anche a questo scopo tendono le disposizioni nel nostro disegno di legge che intende democratizzare e rendere più rigorosa e garantita la procedura per la elezione dei consigli dell'Ordine.

Proprio per quanto attiene alla liberalizzazione degli accessi alla professione, rispetto agli attuali sistemi di cooptazione, si ritiene che vi possa notevolmente contribuire la mutata composizione delle Commissioni per la prova di idoneità professionale, le quali sono composte, attualmente, da cinque giornalisti professionisti e da due magistrati, mentre secondo il presente disegno di legge dovranno comprendere tre giornalisti, tre professori universitari di ruolo ed un magistrato presidente.

Onorevoli colleghi, uno Stato moderno deve preoccuparsi di rimuovere gli ostacoli di ordine giuridico, economico e sociale che limitano o impediscono l'esercizio dei diritti sanciti dalla Costituzione, il legislatore deve, quindi, proporsi di fornire adeguati strumenti e, incentivare in ogni modo il con-

solidamento e l'allargamento della sua area di esercizio, assicurando ad essa il maggior apporto possibile dei diversi ceti professionali e centri di interesse in cui si articola una società pluralistica.

Infine, è necessario ed urgente porre termine alla lunga linea grigia che caratterizza un po' tutta la nostra legislazione sulla stampa, nelle sue successive stratificazioni e modificazioni; una linea ispirata alla difesa corporativa di una modesta *élite* e a criteri

restrittivi e disincentivanti verso gli esterni, fino a trasformarsi in una autentica *lobbie*, la quale ha certamente non trascurabili responsabilità nell'aver determinato l'ultra trentennale ritardo con il quale oggi, soltanto oggi, ci troviamo ad affrontare e risolvere un problema come questo, che attraverso gli addetti ai lavori riguarda da vicino il diritto di tutti ad usufruire di un'informazione davvero libera e pluralistica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### TITOLO I DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

#### CAPO I DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

##### Art. 1.

##### *(Ordine dei giornalisti)*

1. L'Ordine dei giornalisti, di seguito denominato «Ordine», nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini una informazione corretta e veritiera, assicurando nel contempo la libertà e l'autonomia della professione giornalistica.

2. All'Ordine appartengono, iscritti nell'albo di cui all'articolo 24, coloro che svolgono attività giornalistica in forma scritta, audiovisiva o informatico-telematica, e retribuita, quali che siano le forme contrattuali e le modalità concrete in cui si esplica la loro attività.

3. All'Ordine sono demandate le funzioni relative alla tenuta dell'albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti che sono esercitate, per ciascuna regione, da un consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

4. Il consiglio nazionale dell'Ordine e i consigli regionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

## Art. 2.

*(Diritti e doveri)*

1. È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui e dal codice deontologico che, elaborato dal consiglio nazionale dell'Ordine, è parte integrante del regolamento di attuazione della presente legge.

2. È obbligo inderogabile dei giornalisti il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e della buona fede.

3. Nel rispetto delle modalità e procedure previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono rettificata le notizie che risultino inesatte nonché riparati gli eventuali errori.

4. I giornalisti e gli editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a rendere noti avvisi e comunicati dell'Ordine.

## Art. 3.

*(Composizione dei consigli regionali)*

1. I consigli regionali sono composti da nove giornalisti. Nei consigli regionali ove siano iscritti più di 7.000 giornalisti il numero dei consiglieri è elevato a undici.

2. Non possono far parte dell'elettorato passivo i giornalisti che non abbiano nella circoscrizione regionale almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Ordine alla data di prima convocazione dell'assemblea elettorale.

## Art. 4.

*(Elezione dei consigli dell'Ordine)*

1. Ogni regione ha il proprio consiglio dell'Ordine che viene eletto a scrutinio segreto dai giornalisti iscritti all'albo della rispettiva circoscrizione e in regola con i contributi dovuti all'Ordine, mediante liste concorrenti composte di un numero di candidati non superiore a quello dei posti da coprire in consiglio. Alla lista che abbia ottenuto la maggioranza, anche relativa, dei voti validi, è attribuito in consiglio un numero di seggi pari al numero di seggi di minoranza più uno. I seggi di minoranza sono attribuiti alla lista minoritaria o, in caso di più liste, sono suddivisi proporzionalmente fra di esse.

2. L'assemblea per l'elezione dei membri del consiglio è convocata per due giorni, di cui uno festivo, almeno trenta giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

3. Nel caso di dimissioni di un consiglio, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni.

4. La convocazione dell'assemblea si effettua mediante avviso reso noto sui principali organi di stampa e spedito per posta a tutti gli aventi diritto almeno trenta giorni prima; esso vale per gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale.

5. L'avviso di cui al comma 4 deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabilirne il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima e seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

6. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

## Art. 5.

*(Votazioni)*

1. L'assemblea, prima dell'inizio delle operazioni di voto, sceglie un numero di scrutatori adeguato alle necessità e comunque non inferiore a cinque fra gli elettori non candidati presenti. Il più anziano fra di loro per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di nascita.

2. Durante la votazione è necessaria e sufficiente la presenza di almeno tre componenti il seggio elettorale.

## Art. 6.

*(Scrutinio e proclamazione degli eletti)*

1. Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di candidati, indicati con nome e cognome, non superiore a quello dei componenti il consiglio da eleggere. Non è ammesso il voto per delega.

2. Decorse dodici ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la prima giornata di votazioni e procede insieme ad almeno due scrutatori e dai rappresentanti di lista, a sigillare le urne con le opportune cautele per garantirne l'intangibilità, consegnandole quindi ad agenti delle forze dell'ordine che le custodiscono nelle ore di sospensione. Le votazioni riprendono il giorno immediatamente successivo con le stesse modalità, per sei ore consecutive.

3. Decorso il termine di cui al secondo periodo del comma 2, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovano nella sala, il presidente del seggio dichiara definitivamente chiuse le votazioni, e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, con l'assistenza

degli scrutatori, dei rappresentanti di lista e di un notaio. Concluse le operazioni di scrutinio, proclama eletti, nell'ordine e per ciascuna lista, i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e forma le graduatorie dei candidati non eletti.

4. Si considerano dispersi i voti da chiunque riportati che non raggiungano il numero di dieci.

5. Terminate le operazioni di voto e scrutinio, il presidente del seggio comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

#### Art. 7.

*(Durata in carica del consiglio regionale.  
Sostituzioni)*

1. I componenti del consiglio regionale restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

2. Nel caso in cui uno dei componenti del consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti della rispettiva lista, in base alla graduatoria di cui al comma 3 dell'articolo 6.

3. Qualora la sostituzione sia impossibile per mancanza di candidati che abbiano riportato almeno dieci voti, si procede ad elezione suppletiva che avviene con le stesse modalità di cui agli articoli da 1 a 6.

4. Allo stesso modo si procede qualora, per analoghi motivi non sia possibile completare la proclamazione degli eletti di cui al comma 3 dell'articolo 6.

5. I componenti eletti o subentrati secondo le modalità di cui al presente articolo, rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

## Art. 8.

*(Reclamo contro le operazioni elettorali)*

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo può proporre reclamo al consiglio nazionale, entro dieci giorni dalla proclamazione. Quando il reclamo investe l'elezione di tutto il consiglio e sia accolto, il consiglio nazionale provvede, fissando il termine non superiore a trenta giorni e con le modalità indicate nel regolamento di attuazione della presente legge, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

## Art. 9.

*(Cariche del consiglio)*

1. Ciascun consiglio elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente. Queste cariche sono incompatibili con il mandato parlamentare e con altre cariche amministrative, scientifiche e militari.

2. A tutte le cariche interne a consigli non possono essere eletti i dipendenti della Pubblica amministrazione che non svolgano funzioni giornalistiche né quanti siano iscritti a altri albi professionali.

## Art. 10.

*(Attribuzioni del presidente)*

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

2. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'Ordine e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

## Art. 11.

*(Attribuzioni del consiglio regionale)*

1. Il consiglio regionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza della presente legge e di tutte le altre disposizioni in materia;

b) vigila per la tutela del titolo e della professione di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria;

c) cura la tenuta dell'albo di cui all'articolo 24 e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni;

d) adotta i provvedimenti disciplinari;

e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine; compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti;

f) provvede alla tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

## Art. 12.

*(Collegio dei revisori dei conti)*

1. Ogni Ordine ha un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio riferendone all'assemblea. L'assemblea convocata per l'elezione del consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto la carica di consigliere. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

## Art. 13.

*(Assemblea per l'approvazione dei conti)*

1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo entro il mese di marzo di ogni anno. Qualora in tale occasione il conto consuntivo non sia approvato, il consiglio s'intende automaticamente dimissionario.

## Art. 14.

*(Assemblea straordinaria)*

1. Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo 13, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo di cui all'articolo 24.

2. La convocazione di cui al comma 1 deve essere fatta non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione.

## Art. 15.

*(Norme comuni per le assemblee)*

1. Alle assemblee dell'Ordine sono ammessi soltanto gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi. L'identità e la posizione professionale dei partecipanti sono verificate agli ingressi della sala in cui si svolgono i lavori.

2. All'inizio della riunione, l'assemblea procede alla propria costituzione eleggendo un presidente e un segretario e i rispettivi supplenti che possano sostituirli in caso di impedimenti.

3. Le deliberazioni dell'assemblea avvengono a maggioranza assoluta dei presenti e per voto palese; avvengono a scrutinio segreto se lo richiede per iscritto almeno un decimo dei presenti.

4. Per le assemblee previste dagli articoli 13 e 14 si applica il disposto dell'articolo 4.

## CAPO II

### DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

#### Art. 16.

##### *(Composizione del consiglio nazionale)*

1. Il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha sede in Roma.

2. Il consiglio nazionale è composto di due giornalisti per ogni ordine regionale, iscritti nelle rispettive circoscrizioni da almeno dieci anni.

3. Gli ordini regionali nelle cui circoscrizioni siano iscritti più di 7.000 giornalisti eleggono un consigliere nazionale in più per ogni 3.000 iscritti eccedenti tale cifra, o frazione di 3.000 superiore a 1.500.

4. Per l'elezione del consiglio nazionale si procede a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

5. Contro i risultati delle elezioni ciascun avente diritto può proporre reclamo al Ministero della giustizia, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Ministero della giustizia fissa un termine, non superiore a trenta giorni, perchè da parte dell'assemblea regionale interessata si provveda al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

#### Art. 17.

##### *(Durata in carica del consiglio nazionale. Sostituzioni)*

1. I componenti del consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica quattro anni, e possono essere rieletti.

2. Si applicano al consiglio nazionale gli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 18.

*(Incompatibilità)*

1. Nessuno può far parte contemporaneamente di un consiglio regionale e del consiglio nazionale.

2. Il componente di un consiglio regionale che venga eletto membro del consiglio nazionale o viceversa, si intende decaduto da ambedue gli organismi ove non espliciti l'opzione nel perentorio termine di dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 19.

*(Cariche)*

1. Il consiglio nazionale dell'Ordine elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente, scelti fra coloro che siano iscritti da almeno quindici anni, il presidente e il suo vice nominano un segretario e un tesoriere, scelti fra i consiglieri.

2. Il consiglio nazionale elegge il comitato esecutivo, composto da nove consiglieri tra i quali sono compresi il presidente e il vicepresidente. Il comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine.

3. Il consiglio nazionale designa tre giornalisti perchè esercitino le funzioni di revisore dei conti. I revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nel periodo immediatamente precedente la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il consiglio nazionale.

4. Il consiglio nazionale elegge, altresì, al suo interno, quattro commissioni con le seguenti competenze:

- a) amministrativa;
- b) giuridica;

- c) culturale;
- d) trattazione dei ricorsi.

5. Le commissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4 sono composte ciascuna da sette consiglieri, durano in carica un anno, e svolgono i rispettivi compiti secondo quanto indicato nel regolamento di attuazione, mentre per quanto riguarda la quarta vale il disposto del successivo articolo 20.

6. Ogni commissione elegge al suo interno un presidente, un vice e un segretario.

7. A tutte le cariche interne, comprese quelle di un membro del comitato esecutivo e delle commissioni, si applica l'articolo 9.

#### Art. 20.

##### *(Commissione ricorsi)*

1. La commissione ricorsi, eletta dal consiglio nazionale al suo interno, è composta da quindici membri, di cui uno di diritto che può essere il presidente del consiglio o il suo vice, ha il compito di istruire e decidere sui ricorsi, dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

2. La commissione può, di volta in volta, essere integrata, su propria richiesta formulata a maggioranza, da esperti in materie giuridiche, il cui parere, non vincolante, dovrà essere riportato nel verbale e nella decisione finale.

3. In ogni caso la decisione, se unanimemente adottata, si intende deliberata dal consiglio nazionale. Ove nella commissione non si raggiungesse l'unanimità, prima di sottoporre al voto la proposta, il presidente invita ad esprimersi davanti al consiglio un relatore di maggioranza e uno di minoranza. Può aprirsi in questi casi un dibattito su ogni singolo ricorso soltanto se, prima dell'inizio della seduta, ne abbiano fatto richiesta per iscritto alla presidenza almeno dieci componenti il consiglio nazionale.

## Art. 21.

*(Attribuzioni del consiglio)*

1. Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli dalla normativa vigente, esercita tutte le attribuzioni di cui al regolamento di attuazione della presente legge e inoltre:

*a)* coordina e promuove le attività culturali dei consigli degli ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

*b)* dà parere sullo scioglimento dei consigli nazionali;

*c)* decide sui ricorsi e le deliberazioni dei consigli regionali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli degli ordini e dei collegi dei revisori;

*d)* redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

*e)* determina con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per il suo funzionamento;

*f)* stabilisce ogni biennio, con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali dai rispettivi iscritti.

## Art. 22.

*(Attribuzioni del presidente)*

1. Il presidente del consiglio nazionale rappresenta l'Ordine e l'unità della categoria. Convoca e presiede le riunioni del consiglio nazionale e del comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del consiglio e del comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla presente legge, dal regolamento di attuazione della presente legge e dalla normativa vigente.

2. In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 2.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI COMUNI

##### Art. 23.

*( Riunioni dei consigli e del  
comitato esecutivo )*

1. Per la validità delle sedute di un consiglio regionale o del consiglio nazionale dell'Ordine, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'Ordine, rimane in carica il consiglio uscente.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano al comitato esecutivo.

### TITOLO II

#### DELL'ALBO PROFESSIONALE

##### CAPO I

#### DELL'ISCRIZIONE NELL'ALBO

##### Art. 24.

*(Albo)*

1. Ogni consiglio regionale dell'Ordine tiene l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nella circoscrizione del consiglio stesso.

2. I giornalisti che abbiano la loro residenza abituale fuori del territorio della Repubblica sono iscritti all'albo di Roma.

3. Presso il consiglio nazionale dell'Ordine è depositato l'albo nazionale dei giornalisti italiani che riassume in sé tutti gli iscritti negli albi regionali ed è costantemente aggiornato. L'albo è consultabile da tutti i cittadini.

4. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti nonché la data di iscrizione.

5. L'albo è compilato secondo l'ordine alfabetico.

6. L'anzianità degli iscritti è determinata dalla data di iscrizione all'albo.

7. A ciascun iscritto è rilasciata la tessera.

8. All'albo dei giornalisti di Roma è annesso un elenco dei giornalisti di nazionalità extracomunitaria che esercitano la loro attività in Italia.

9. L'iscrizione all'albo dei giornalisti è compatibile con l'iscrizione ad altri albi professionali e con l'esercizio di altre professioni o impieghi, salvo quanto disposto dall'articolo 38.

#### Art. 25.

##### *(Iscrizione all'albo dei giornalisti)*

1. Per l'iscrizione all'albo dei giornalisti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 21;
- b) superamento dell'esame di cui all'articolo 26, comma 1.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), non sono richiesti per assumere la qualifica di direttore responsabile di una pubblicazione periodica a carattere tecnico, scientifico o professionale.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'iscrizione all'albo ha luogo a titolo provvisorio; è disposta la cancellazione d'ufficio qualora cessi la periodicità della pubblicazione o

l'interessato perda la qualifica di direttore responsabile.

4. L'Ordine competente per territorio è tenuto, ogni anno, prima del rinnovo della tessera, ad accertarsi che non si siano verificate le condizioni per la cancellazione di cui al comma 3.

5. Non possono essere iscritti all'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

6. L'iscrizione è deliberata dal consiglio regionale competente per territorio entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine, il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dal ricorso.

#### Art. 26.

##### *(Modalità per l'iscrizione all'albo dei giornalisti)*

1. Coloro che intendono iscriversi all'Ordine dei giornalisti devono presentare domanda al consiglio regionale nel quale hanno la residenza e sostenere un esame psico-attitudinale davanti ad una commissione composta da tre professori universitari o di scuola media superiore di ruolo nominati dall'autorità competente e scelti fra i docenti di discipline linguistico-letterarie, giuridiche e sociologiche e inoltre da due giornalisti, nominati uno dal consiglio nazionale e l'altro dal consiglio regionale, scelti preferibilmente fra i direttori di giornali quotidiani, periodici, telegiornali e radiogiornali.

2. Le commissioni si riuniscono su convocazione del presidente dell'Ordine regionale ogni volta che se ne presenti necessità e urgenza e comunque almeno ogni tre mesi presso il consiglio regionale. Le commissioni sono presiedute dal più anziano fra i tre pro-

fessori di ruolo, esprimono le loro insindacabili valutazioni in trentesimi e separatamente fra prove scritte e orali.

Art. 27.

*(Registro degli aspiranti)*

1. Coloro che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 26, sono iscritti in un apposito registro degli aspiranti e questa iscrizione li autorizza ad esercitare la professione in via provvisoria.

2. Nessuno può rimanere iscritto nel registro degli aspiranti per più di tre anni.

3. Dopo due anni, dall'iscrizione al registro di cui al comma 1 a richiesta dell'aspirante, il direttore responsabile della pubblicazione, rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica realmente svolta ai fini di cui all'articolo 25.

4. I laureati in giornalismo e in altre facoltà e coloro che sono in possesso dell'attestato rilasciato da una delle scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine possono - su esplicita domanda - essere ammessi direttamente all'esame di abilitazione professionale.

5. La domanda di iscrizione è corredata dai seguenti documenti:

- a) estratto dell'anno di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) titolo di studio;
- d) attestato di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

6. Per l'accertamento dei requisiti di buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del consiglio dell'Ordine.

7. Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici o se questa è cessata, il consiglio dell'Ordine procede alla iscrizione, vagliate le circostanze del caso e la condotta del richiedente.

## Art. 28.

*(Prova di idoneità professionale)*

1. L'accertamento dell'idoneità professionale deve consistere in una o più prove scritte e orali di tecnica e pratica del giornalismo, integrate dalle conoscenze linguistiche e sociologiche attinenti all'attività giornalistica nonché dalle norme giuridiche necessarie al corretto esercizio della professione.

2. L'esame è sostenuto in via prioritaria in Roma - ma il consiglio nazionale può designare sedi alternative in capoluoghi di regione - innanzi ad una o più commissioni composte ciascuna da sette membri di cui due designati dal consiglio nazionale dell'Ordine e scelti fra i giornalisti iscritti da almeno dieci anni e che non ricoprono cariche in alcun organismo rappresentativo di categoria; altri tre membri sono designati dal rettore dell'Università fra i professori universitari di ruolo che non siano iscritti all'Ordine dei giornalisti e siano docenti di discipline giuridiche, linguistiche e sociologiche. Gli altri due membri sono nominati dal presidente della corte di appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della commissione d'esame.

3. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, si procede alla nomina di membri supplenti in numero pari a quello dei titolari.

4. Ad esame concluso, ad ogni candidato viene rilasciato, a cura del consiglio nazionale, un attestato sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice recante l'esito positivo dell'esame.

5. Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno tre sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento di attuazione della presente legge.

## Art. 29.

*(Giornalisti extracomunitari)*

1. I giornalisti extracomunitari residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 24, comma 8, se abbiano compiuto i diciotto anni di età.

## CAPO IV

DEI TRASFERIMENTI E DELLA  
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

## Art. 30.

*(Trasferimenti)*

1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il consiglio dell'Ordine procede d'ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che ha trasferito la propria residenza.

2. Il giornalista cancellato dall'albo ai sensi del comma 1 può chiedere di essere reinscritto al consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza; il consiglio provvede, quindi, all'inserimento nel proprio albo, dopo aver chiesto ed ottenuto dal consiglio di provenienza il fascicolo personale dell'interessato.

## Art. 31.

*(Cancellazione dall'albo)*

1. Il consiglio dell'Ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata o di mancato pagamento dei contributi dovuti all'Ordine per due anni consecutivi.

2. Sono cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

3. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca dell'ordine di custodia cautelare.

4. Nel caso di condanna penale che non imponi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni, in riferimento al codice deontologico di cui all'articolo 2.

#### Art. 32.

##### *(Comunicazioni)*

1. Una copia dell'albo deve essere depositata, ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei consigli regionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso la segreteria del consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero della giustizia.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione è data comunicazione entro due mesi al Ministero della giustizia, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale presso la stessa corte e al consiglio nazionale.

#### CAPO V

### DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

#### Art. 33.

##### *(Titolo di giornalista)*

1. Nessuno può assumere né usare il titolo di giornalista se non è iscritto all'albo. La

violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell'articolo 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 34.

*(Professione di giornalista)*

1. Nessuno può assumere né esercitare le funzioni di direttore, condirettore e vicedirettore responsabile di pubblicazioni a stampa o funzioni corrispondenti nel settore dell'informazione audiovisiva o informatico-telegrafica se non è iscritto all'albo dei giornalisti.

2. Nessuno può esercitare le funzioni di redattore capo, capo servizio, redattore, collaboratore ordinario, corrispondente da capoluogo di provincia o da centro superiore a 50.000 abitanti, di titolare o membro di uffici stampa pubblici e privati o funzioni analoghe nel settore audiovisivo e *on line*, se non è iscritto all'Ordine dei giornalisti.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, ove il fatto non costituisca reato più grave.

4. L'esercizio di ogni altra attività nel settore della informazione è libera per tutti i cittadini.

Art. 35.

*(Collaboratori esterni)*

1. I collaboratori e corrispondenti o titolari di consimili funzioni di collaborazione esterna purchè occasionali di carattere giornalistico, ove non abbiano con le aziende vincoli di dipendenza, responsabilità di servizio e non siano retribuiti con compensi fissi, esercitano la loro attività secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 4.

## Art. 36.

*(Procedimento disciplinare)*

1. Gli iscritti nell'albo o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine o infrangano le norme deontologiche, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal consiglio regionale.

## Art. 37.

*(Competenze)*

1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

2. Se l'incolpato è membro di tale consiglio, il procedimento disciplinare è rimesso al consiglio dell'Ordine designato dal consiglio nazionale. Quest'ultima disposizione si applica anche su istanza dell'incolpato, quando il consiglio competente od uno o più membri di esso, siano direttamente o indirettamente parte in causa nel giudizio disciplinare, o anche quando l'incolpato sia membro del consiglio nazionale.

## CAPO VI

## DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

## Art. 38.

*(Decisioni in materia di competenza e rikusazioni)*

1. Sui ricorsi in materia di competenza e rikusazione ai sensi dell'articolo 37 decide il consiglio nazionale, uditi l'interessato, il presidente del consiglio dell'Ordine di cui è

contestata la competenza ed eventualmente i membri ricusati del consiglio, assume le prove offerte e decide di conseguenza.

2. La decisione è notificata all'interessato e al pubblico ministero a mezzo ufficiale giudiziario e non oltre trenta giorni dalla deliberazione.

#### Art. 39.

##### *(Sanzioni disciplinari)*

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio, previa audizione dell'incolpato. Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la diffida;
- c) la censura;
- d) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a due anni;
- e) la radiazione dall'albo.

2. In ogni fase del procedimento l'incolpato ha diritto alla propria tutela legale.

#### Art. 40.

##### *(Procedimento)*

1. Tutte le sanzioni disciplinari sono inflitte secondo norme e procedure previste dal regolamento di attuazione, nessuna può esserlo senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio.

2. Il consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

## Art. 41.

*(Provvedimenti disciplinari. Notificazione)*

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

2. I provvedimenti disciplinari sono motivati e sono notificati all'interessato a mezzo ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

## Art. 42.

*(Prescrizione)*

1. L'azione disciplinare si prescrive dopo due anni dal fatto. Qualora per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna o di proscioglimento. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguire secondo la procedura di cui all'articolo 41, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato o dal suo difensore.

2. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dall'ultimo dei termini di cui al comma 1, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato per un periodo superiore a un anno.

3. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

## Art. 43.

*(Reiscrizione dei radiati)*

1. Il giornalista radiato dall'albo, a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione. Il consiglio regionale competente delibera sulla domanda;

la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 41.

Art. 44.

*(Ricorso al consiglio nazionale)*

1. Le deliberazioni del consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato con ricorso al consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio e decorre dal giorno in cui viene notificato il provvedimento.

3. I ricorsi al consiglio nazionale in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 45.

*(Deliberazioni del Consiglio nazionale)*

1. Le deliberazioni del consiglio nazionale dell'Ordine, pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, nell'elenco, nel registro e altresì in materia di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e notificate a mezzo ufficiale giudiziario, entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio.

Art. 46.

*(Ricorso per cassazione)*

1. Avverso le delibere del consiglio nazionale è ammesso ricorso alla corte di cassazione da parte degli interessati nel termine di sessanta giorni dalla notifica ed ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## CAPO I

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

## Art. 47.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana il regolamento di attuazione contenente il codice deontologico di cui all'articolo 2.

## Art. 48.

*(Nuovi albi unici dei giornalisti)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 47, i consigli regionali dell'Ordine provvedono alla formazione dei nuovi albi unici dei giornalisti, in cui saranno iscritti, mantenendo l'anzianità di iscrizione maturata:

a) i giornalisti iscritti negli elenchi dei professionisti, istituiti presso ciascun consiglio dell'Ordine, a norma della legge 3 febbraio 1963 n. 69;

b) i giornalisti iscritti negli elenchi dei pubblicisti presso ciascun consiglio dell'Ordine a norma della legge 3 febbraio 1963 n. 69;

c) gli iscritti negli elenchi speciali dei direttori responsabili istituiti presso ciascun consiglio regionale a norma dell'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, possono, su specifica domanda, essere inseriti negli albi unificati purchè risultino in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e dal relativo regolamento.

2. Sono esclusi dall'albo unico i giornalisti sospesi dall'esercizio professionale o non in regola con i contributi dovuti all'Ordine.

Art. 49.

*(Elezione dei nuovi consigli)*

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dei nuovi Albi si procederà all'elezione, a norma della presente legge, dei consigli regionali e del consiglio nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, i consigli regionali che sono in carica provvedono alla tempestiva - in rapporto alla data prefissata dal consiglio nazionale e unica per tutti gli Ordini - convocazione delle assemblee degli iscritti agli albi unici formati ai sensi dell'articolo 48 e agli ulteriori adempimenti previsti per le elezioni dalla presente legge.

Art. 50.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati la legge 3 febbraio 1963 n. 69, e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni. È altresì abrogata la legge 20 ottobre 1964, n. 1039.

Art. 51.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





